

Nr. 74 Reg. deliberazioni

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

Oggetto: **PERCORSO DI ATTIVAZIONE AZIENDA SPECIALE SERVIZI
EDUCATIVI. APPROVAZIONE**

L'anno **duemiladieci**, questo giorno **tre** del mese di **novembre** alle ore 10.25 in GUASTALLA nella Sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione, con l'intervento dei Signori:

Presenti: MAESTRI MASSIMILIANO <i>Presidente</i> GAZZA MASSIMO <i>Assessore</i> VEZZANI GIUSEPPE <i>Assessore</i> BENAGLIA GIORGIO <i>Assessore</i> DAOLI RAUL <i>Assessore</i> MANGHI GIAMMARIA <i>Assessore</i> BERNARDELLI BARBARA <i>Assessore</i> COSTA ANDREA <i>Assessore</i>	Assenti:
Totale Presenti: 8	Totale Assenti: 0

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.

Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.

Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

**PERCORSO DI ATTIVAZIONE AZIENDA SPECIALE SERVIZI EDUCATIVI.
APPROVAZIONE****SEDUTA DEL 03/11/2010****LA GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA****PREMESSO:**

1. che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
2. che l'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente <<Finalità e compiti dell'Unione>> prevede che "è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali";
3. che l'art. 34 dello Statuto <<Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società>>, prevede la possibilità, modi e vincoli per l'attribuzione all'Unione da parte dei comuni di servizi pubblici locali;
4. che con atto pubblico amministrativo datato 11 novembre 2005 , repertoriato agli atti del Comune di Reggiolo è stata costituita, tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo una associazione, senza fini di lucro, denominata PROGETTINFANZIA - BASSA REGGIANA con sede presso il Comune di Guastalla in Piazza Mazzini, 1;
5. che l'associazione ha ottenuto il riconoscimento di Personalità Giuridica da parte della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 1 del DPR numero 361/2000 e degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale numero 37/2001 con registrazione PG/2007/200852 del 31 luglio 2007;
6. che lo Statuto dell'associazione prevede tra le proprie attività, ai sensi dell'articolo 2, punto f) "la definizione e realizzazione di progetti e iniziative di continuità tra l'ambito educativo e gli ambiti sociale, sanitario e culturale finalizzati all'integrazione dei servizi alla persona presenti sul territorio";
7. che i comuni soci hanno successivamente affidato all'associazione la realizzazione di servizi e progetti educativi di competenza dei comuni stessi al fine di migliorare l'efficienza gestionale e la qualità degli stessi;
8. che pur tenendo conto delle differenze esistenti tra società di capitali e associazioni l'affidamento di attività e servizi all'associazione può essere configurata come una gestione in-house;
9. che la Relazione Previsione e Programmatica dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana 2010-2012 approvata con delibera di Consiglio dell'Unione n° 1 del 14 gennaio 2010 – unitamente al Bilancio di Previsione Annuale 2010 e Pluriennale – alla sezione "Le linee strategiche per il 2010-2012" per l'Unione Bassa Reggiana fissa i seguenti punti di sviluppo:
 - a. Consolidare e rafforzare la fase costituente dell'Unione;
 - b. Sviluppare il ruolo dell'Unione come agente promotore di innovazione e competitività del sistema territoriale degli otto comuni che la compongono;

- c. Mantenere e sviluppare la coesione sociale delle nostre comunità attraverso servizi in Unione qualificati ed innovativi;
 - d. L'Unione dei comuni come laboratorio di innovazione amministrativa: per i servizi e per l'organizzazione dei comuni aderenti;
 - e. Modelli di valutazione delle gestioni in Unione e della governance: un set di indicatori di valutazione.
10. che l'art. 23-bis del d.l. 112/2008 e s.m.i., che ha complessivamente rivisto la normativa su servizi pubblici locali rivedendo l'attuale impostazione per il ricorso agli affidamenti diretti in-house che mantengono carattere residuale e limitato a particolari circostanze economiche e ambientali;
11. che conseguentemente l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta dell'Unione con delibera n° 10 del 24 marzo 2010 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. Approvazione", ha disposto lo studio di una diversa modalità organizzativa del sistema educativo territoriale, avente come oggetto prioritario la costituzione di una Azienda Speciale dell'Unione alla quale affidare la realizzazione dei predetti servizi a loro volta conferiti all'Unione dei Comuni, anche al fine di meglio adeguare l'organizzazione del sistema educativo alla normativa regionale e nazionale;
12. che il gruppo di lavoro incaricato ha predisposto lo studio richiesto, che si allega sub A) alla presente deliberazione, composto dai seguenti documenti:
- a. schema di delibera per il conferimento dei servizi educativi e relativo schema di convenzione;
 - b. schema del modello di gestione del sistema educativo territoriale attraverso il passaggio delle funzioni educative dai comuni all'Unione ed alla costituzione da parte dell'Unione di una Azienda Speciale per i servizi socio-educativi, ovvero schema dell'organigramma della Azienda;
 - c. schema statuto azienda speciale;
13. che nel periodo intercorso tra aprile-ottobre 2010 al fine di valutare congiuntamente l'ipotesi di costituzione dell'azienda, soprattutto in merito alla definizione del conseguente trattamento per i dipendenti dei comuni coinvolti nella riorganizzazione, tra le delegazioni dell'Unione e delle rappresentanze dei lavoratori si sono svolti i seguenti incontri:
- 1. 30 aprile 2010, presso il comune di Poviglio;
 - 2. 18 giugno 2010, presso il comune di Poviglio;
 - 3. 24 giugno 2010, presso il comune di Gualtieri;
 - 4. 29 giugno 2010, presso il comune di Gualtieri;
 - 5. 3 luglio 2010, presso il comune di Poviglio;
 - 6. 9 luglio 2010, presso il comune di Gualtieri;
 - 7. 13 luglio 2010, presso il comune di Gualtieri;
 - 8. 22 luglio 2010, presso il comune di Gualtieri;
 - 9. 30 luglio 2010, presso il comune di Gualtieri;
 - 10. 7 settembre 2010, presso il comune di Poviglio;
 - 11. 16 settembre 2010, presso il comune di Gualtieri;
 - 12. 23 settembre 2010 presso il comune di Poviglio;
 - 13. 27 ottobre 2010 presso il comune di Gualtieri;

PRESO ATTO che nonostante l'intenso e complesso lavoro svolto da tutte le parti coinvolte non è stato possibile pervenire ad un accordo in merito alla costituzione dell'Azienda Speciale e a tutte le conseguenti derivanti;

RITENUTO:

1. che le valutazioni formulate nella richiamata deliberazione della Giunta dell'Unione n. 10 del 24 marzo 2010 in merito alla necessità di riorganizzazione dei servizi educativi mediante costituzione di Azienda speciale ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000 debbano essere integralmente confermate, dal momento che tale scelta consente:
 - a. di garantire all'Unione il fondamentale ruolo di regia e direzione strategica dei servizi educativi attraverso la convergenza delle esigenze dei singoli comuni e la garanzia per i medesimi circa la rispondenza alle specificità territoriali;
 - b. di adeguare l'organizzazione dei servizi educativi alle nuove disposizione della normativa nazionale in materia di servizi pubblici;
 - c. di dare strutturale omogeneità alla gestione dei servizi educativi nel territorio dell'Unione;
 - d. di garantire la sostenibilità economica grazie alle economie di scala realizzabili;
 - e. di garantire la continuità e l'incremento dei livelli qualitativi raggiunti;
2. che pertanto il percorso formale di trasferimento dei servizi educativi e di costituzione dell'azienda non possa essere ulteriormente rinviato;
3. che occorra di conseguenza fornire agli uffici dell'Unione e alle delegazioni trattanti dei comuni membri le indicazioni di lavoro per garantire la necessaria omogeneità dei procedimenti;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME legalmente espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1. DI PRENDERE ATTO** di quanto indicato in premessa;
- 2. DI AVVIARE** il percorso di trasferimento dei servizi educativi dai comuni all'Unione Bassa Reggiana e della successiva costituzione da parte dell'Unione stessa di un ente strumentale con natura giuridica di Azienda Speciale ex art. 114 del d.lgs. 267/2000;
- 3. DI INVITARE** i singoli comuni ad attivare le procedure concertative per il trasferimento della funzione dai comuni all'Unione e del successivo trasferimento del personale dai comuni all'Unione, mentre la successiva fase negoziale inerente le modalità di utilizzo da parte dell'Azienda del personale trasferito all'Unione verranno attivate direttamente dall'Unione;
- 4. DI DARE MANDATO** al Direttore dell'Unione di trasmettere ai singoli comuni gli atti ed i materiali conseguenti all'attivazione del percorso summenzionato;

5. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA


con separata votazione resa come sopra, e attesa l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N° 74 DEL 3 NOVEMBRE 2010

**STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI
EDUCATIVI TERRITORIALI UNIONE BASSA REGGIANA**

INDICE STUDIO:

Schema di delibera per il conferimento dei servizi	Pag. 1
Schema del modello di gestione del sistema educativo territoriale attraverso il passaggio delle funzioni educative dai comuni all'Unione ed alla costituzione da parte dell'Unione di una Azienda Speciale per i servizi socio-educativi, ovvero schema Organigramma dell'Azienda	Pag. 11
Schema Statuto dell'Azienda	Pag. 12



verso
un sistema
educativo
territoriale

DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA
PROPOSTA DI CREAZIONE DI UNA
AZIENDA SPECIALE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

1. SCHEMA DI DELIBERA PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 0-6 ANNI

Il giorno alle ore nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- 1)
- 2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che all'art. 6 comma 1 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali degli 8 Comuni aderenti, si prevede che: " I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere."
- che all'art. 7 commi 2-3 dello Statuto in vigore si prevede che: comma 2" Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite" - comma 3 " Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari;
 - b) i rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) il trasferimento del personale;
 - d) il trasferimento di risorse strumentali;
 - e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - f) la durata;
 - g) le modalità di recesso";
- che con atto a rogito del segretario comunale di Reggiolo rep. ____ del _____ è stata costituita ai sensi dell'art. 14 e ss. del C.C. tra i medesimi comuni l'associazione "Progettinfanzia" per la gestione del coordinamento pedagogico e di attività educative;

PRESO ATTO che l'esperienza di gestione parziale dei servizi educativi svolta in forma unitaria mediante l'associazione dei comuni "Progettinfanzia" si è dimostrata nel corso di questi anni particolarmente interessante, dal momento che ha contribuito:

- a superare criticità di carattere ordinamentale;
- ha dato omogeneità al sistema educativo locale;
- ha costruito tra gli operatori la cultura della collaborazione e dell'interscambio di esperienze;
- ha favorito il sorgere di nuove esperienze e modalità di servizi;

RITENUTO che a seguito della formazione dell'Unione essa debba proporsi con un ruolo essenziale di regia e coordinamento dei servizi scolastici in modo da proseguire e rafforzare l'esperienza avviata da Progettinfanzia;

PRESO ATTO che l'ordinamento regionale favorisce lo sviluppo di forme di organizzazione dei servizi in forma associata;

RITENUTO quindi opportuno trasferire all'Unione Bassa Reggiana la gestione dei servizi educativi al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico e dell'eccellenza nell'erogazione dei servizi;

VISTO lo schema di convenzione, allegato sub A), tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo e l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana per il trasferimento dei servizi educativi all'Unione stessa;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 ed in applicazione dello Statuto del Comune, dal

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dal

Voti favorevoli _____

Voti contrari _____

Astenuti _____

Consiglieri presenti _____

Consiglieri votanti _____

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la convenzione tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana dei servizi scolastici ed educativi secondo lo schema che allegato sub A) forma parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;

2. DI DARE MANDATO al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;

3. DI DARE MANDATO alla Giunta comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all'attivazione della convenzione suddetta, compresa la regolazione dei rapporti tra il Comune, l'Unione e l'associazione Progettinfanzia.

INOLTRE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dal

Voti favorevoli _____

Voti contrari _____

Astenuti _____

Consiglieri presenti _____

Consiglieri votanti _____

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA

(Provincia di Reggio Emilia)

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA DEI SERVIZI EDUCATIVI

Rep n: _____

L'anno duemiladieci (2010), addì _____ del mese di _____ nella sede dell'Unione dei Comuni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

1. BORETTO: rappresentato dal Sindaco **Massimo GAZZA**, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza San Marco n° 5, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00439040353);

2. BRESCELLO: rappresentato dal Sindaco **Giuseppe VEZZANI**, nato a Viadana (Mn) il 04/07/68 domiciliato per la carica presso la sede comunale Piazza Matteotti n° 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00449220359);

3. GUALTIERI: rappresentato dal Sindaco **Massimiliano MAESTRI**, nato a Poviglio (Re) il 10/01/69, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Bentivoglio n° 26, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440630358);

4. GUASTALLA: rappresentato dal Sindaco **Giorgio BENAGLIA**, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Mazzini n° 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale);

5. LUZZARA: rappresentato dal Sindaco **Andrea COSTA** nato a il domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via A. Avanzi n° 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00443430350);

6. NOVELLARA: rappresentato dal Sindaco **Raul DAOLI**, nato a Reggio Emilia (Re) il 10/10/70 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazzale Marconi n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00441550357);

7. POVIGLIO: rappresentato dal Sindaco **Giammaria MANGHI**, nato a il domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Verdi n° 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440380350);

8. REGGIOLO: rappresentato dal Sindaco **Barbara BERNARDELLI**, nata a Reggio (Re)..... il domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Martiri n° 38, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440760353).

E

L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, in persona del Presidente, ing. Massimiliano Maestri, domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, posta in Guastalla, in p.za Mazzini, 1, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni, dott. Stefano Gandellini

PREMESSO:

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Paviglio e Reggio;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che all'art. 6 comma 1 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali degli 8 Comuni aderenti, si prevede che: *" I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere."*
- che all'art. 7 commi 2-3 dello Statuto in vigore si prevede che: *comma 2 " Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite" - comma 3 " Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari; b) i rapporti finanziari tra gli enti; c) il trasferimento del personale; d) il trasferimento di risorse strumentali; e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; f) la durata; g) le modalità di recesso";*
- che con atto a rogito del segretario comunale di Reggio rep. ___ del _____ è stata costituita ai sensi dell'art. 14 e ss. del C.C. tra i medesimi comuni l'associazione "Progettinfranzia" per la gestione del coordinamento pedagogico e di attività educative;
- che i comuni soci hanno favorevolmente valutato l'esperienza e l'attività finora svolta da Progettinfranzia, ritenendo che essa possa essere ulteriormente arricchita al fine di giungere ad una gestione integrata di tutte le strutture educative dei comuni dell'Unione;
- che con deliberazione n. _____ del _____ il consiglio comunale di _____ ha disposto pertanto il trasferimento all'Unione dei servizi educativi comunali, autorizzando la sottoscrizione della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, dei servizi educativi comunali, perseguendo l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di

assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 2 - FINALITA'

1. Con l'affidamento dei servizi educativi all'Unione, i Comuni perseguono l'obiettivo di realizzare la piena integrazione di questi servizi sul territorio dell'Unione per garantire il miglioramento della qualità erogata, l'efficienza della gestione e la parità di accesso.

ART. 3 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Con la presente convenzione vengono trasferiti all'Unione tutti i servizi educativi del comune secondo i tempi e le modalità previsti nei singoli contratti di servizio che verranno stipulati tra il Comune e l'Unione.

ART. 4 - FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLE GIUNTE

1. Le giunte dei singoli comuni e dell'Unione provvedono all'approvazione dei singoli contratti di servizio, regolanti i rapporti economici e organizzativi e le reciproche obbligazioni. I contratti di servizio hanno durata annuale e possono riguardare anche una pluralità di servizi.

2. I contratti di servizio regolano senza necessità di ulteriori affidamenti tutte le attività già gestite dai comuni nell'ambito dei servizi educativi.

ART. 5. – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione dei servizi di cui agli artt. 1 e 3 della presente convenzione avviene con le decorrenze previste nei contratti di servizio di cui agli artt. 3 e 8.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui agli artt. 1 e 3 riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.

3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per i moduli conferiti.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni secondo le modalità che verranno autonomamente definite dal Consiglio dell'Unione stessa, garantendo comunque l'economicità e la qualità dei servizi erogati. Ogni facoltà, diritto e autorizzazione attribuita all'Unione dalla presente convenzione si intende estesa agli eventuali enti strumentali costituiti dalla stessa per la gestione dei servizi conferiti.

5. Il personale utilizzato dai comuni per la gestione e la produzione dei servizi educativi, individuato mediante deliberazioni delle singole giunte comunali, è trasferito all'Unione, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali e di legge.

Art. 6 – SEDE

1. La sede dei servizi trasferiti all'Unione verrà definita dal Consiglio dell'Unione secondo il modello organizzativo individuato, garantendo in ogni caso la presenza diretta sul territorio dei servizi e degli sportelli di accesso per l'utenza.

ART. 7 – RAPPORTI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I rapporti economici tra i comuni e l'Unione sono regolati mediante contratti di servizio deliberati dalle rispettive Giunte; a tal scopo entro il mese di aprile di ciascun anno i singoli comuni fanno pervenire all'Unione le esigenze dettagliate di servizio per l'anno scolastico

successivo; l'Unione provvedere a formulare la proposta di contratto di servizio che viene sottoposto all'approvazione delle giunte entro il mese di giugno. I sopra elencati termini hanno carattere di indicazione e potranno essere adattati al modello di organizzazione dei servizi individuato dall'Unione

2. Nel contratto di servizio vengono definiti:

- la natura, dimensioni e caratteristiche dei servizi gestiti dall'Unione;
- i costi complessivi del servizio prodotto, la quota derivante dalle tariffe versate dagli utenti e la quota a carico delle singole amministrazioni comunali;
- le modalità e i tempi di versamento delle quote a carico dei comuni; il contratto di servizio deve prevedere l'obbligatorietà di applicazione di interessi di mora nel caso di ritardo pagamento da parte degli enti;
- le modalità di controllo e verifica della qualità dei servizi;
- l'utilizzo da parte dell'Unione di beni immobili e mobili di proprietà dei comuni; il contratto di servizio potrà avere efficacia di comodato d'uso;
- la predisposizione di una contabilità economica distinta per ciascun servizio affidato, raggrupata per comune.

3. I contratti di servizio diventano efficaci e danno luogo ad obbligazioni valide tra le parti a seguito della loro sottoscrizione e dell'adozione da parte dell'ente interessato dell'assunzione dell'impegno di spesa.

4. Esaurite eventuali procedure di riscossione coattiva, le morosità sono a carico dei comuni.

5. Secondo quanto previsto nei contratti di servizio, l'Unione rendiconta periodicamente i comuni circa l'andamento economico e gestionale delle attività conferite.

6. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

8. La ripartizione di eventuali utili e perdite avviene, in base agli esiti della contabilità analitica, con imputazione all'ente i cui servizi li hanno generati.

ART. 8 – CONTENUTI E PERIODICITA' DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, comprensive di *set* di indicatori quali-quantitativi mirati a rendicontare efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio svolto.

2. La competenza per la verifica del funzionamento dei servizi di cui alla presente convenzione è della Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

3. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su dati forniti dalla Giunta dell'Unione e dal Direttore dell'Unione.

ART. 9 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell'Unione su proposta dei competenti organi tecnici, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

ART. 10 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 5, la presente convenzione ha efficacia dal _____, ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 11 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre del medesimo anno; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

3. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

5. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità non provoca la contestuale decadenza della presente convenzione, che deve essere espressamente prevista.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell'Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e compiti trasferiti con la presente convenzione.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORETTO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESCELLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALTIERI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI GUASTALLA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI LUZZARA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVELLARA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIOLO _____


IL SINDACO DEL COMUNE DI POVIGLIO _____

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

2. SCHEMA ORGANIGRAMMA DELL'AZIENDA

L'organigramma dell'azienda, con relative funzioni, è in corso di sviluppo, nell'ambito di un gruppo di approfondimento e di lavoro composto dai funzionari dei Comuni. Quello che segue è una bozza al momento in corso di validazione a seguito di una puntuale riflessione sui carichi di lavoro che comprende anche una valutazione dei servizi 0-6 anni non comunali, per i quali ancora non si è giunti ad una scelta rispetto all'Ente gestore.



3. SCHEMA STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE EX ART. 114 TUEL 267/00 E SMI.

INDICE

TITOLO PRIMO. COSTITUZIONE E PRINCIPI

ART. 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale e Sede

ART. 2 – Principi generali

ART. 3 – Principi delle attività educative

ART. 4 – Principi delle attività sociali

ART. 5 – Oggetto dell'attività

ART. 6 – Attività strumentali

ART. 7 – Competenze del Unione

ART. 8 – Durata

TITOLO SECONDO. GLI ORGANI

ART. 9 – Gli organi

CAPO PRIMO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 10 – Composizione e nomina.

ART. 11 – Cessazione, revoca e decadenza.

ART. 12 – Competenze.

ART. 13 – Funzionamento.

ART. 14 – Svolgimento delle sedute

ART. 15 – Responsabilità.

CAPO SECONDO. IL PRESIDENTE

ART. 16 – Il Presidente.

CAPO TERZO

ART. 17 – Il direttore. Nomina e status.

ART. 18 – Il direttore. Competenze

CAPO QUARTO. L'ORGANO DI REVISIONE

ART. 19 – L'organo di revisione.

CAPO QUINTO. ALTRI ORGANI

ART. 20 – Il comitato di indirizzo

ART. 21 – Il comitato tecnico

CAPO SESTO. TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 22 – Trattamento economico.

TITOLO TERZO. ORGANIZZAZIONE

ART. 23 – Funzione organizzativa

ART. 24 – Personale

ART. 25 – Poteri di delega

ART. 26 – Trasparenza

TITOLO QUARTO. PATRIMONIO, CONTABILITA' E GESTIONE

ART. 27 – Patrimonio e capitale di dotazione

ART. 28 – Finanziamento degli investimenti

ART. 29 – Copertura dei costi sociali

ART. 30 – Piano-programma e bilancio pluriennale

ART. 31 – Bilancio di previsione annuale

ART. 32 – Contratto di servizio

ART. 33 – Bilancio di esercizio

ART. 34 – Rinvio

ART. 35 – Liquidazione dell'Azienda

ART. 36 – Decorrenza e rinvii

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E PRINCIPI

Art. 1

Costituzione e finalità.

1. Ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL) è costituita l'Azienda Speciale dell'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana (di seguito Unione) denominata _____ (di seguito Azienda).

2. L'Unione costituisce l'Azienda nel perseguimento del generale interesse della comunità locale che rappresenta e in particolare per garantire la continuità e la qualità dei servizi sociali ed educativi.

3. L'Azienda ha sede a Guastalla in Via Bellini, 7. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie, amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio, senza necessità di variazione statutaria.

4. L'Azienda non ha fini di lucro e possiede personalità giuridica ed autonomia finanziaria e contabile, organizzativa, negoziale e processuale.

5. L'Unione rispetta l'autonomia gestionale dell'Azienda che deve essere amministrata e diretta nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'Unione determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, provvede alla copertura degli eventuali disavanzi, controlla i risultati in base agli obiettivi generali prefissati ed esercita la vigilanza nei limiti previsti dalla legge.

7. L'Azienda può aderire ad associazioni di categoria per la rappresentanza e la tutela dei propri interessi.

Art. 2

Principi generali

1. Le attività e le strategie dell'Azienda sono improntate ai seguenti:
 - a. il governo pubblico dei servizi educativi e sociali è un valore irrinunciabile della buona politica per garantire qualità ed equità;
 - b. l'efficienza e la flessibilità dell'erogazione dei servizi è la condizione per dare sostenibilità all'intervento pubblico;
 - c. la qualità dei servizi pubblici è un elemento irrinunciabile di crescita e integrazione della comunità civile;

d. la partecipazione dei cittadini e degli operatori alla definizione dei servizi è un contributo essenziale per la loro qualità.

e. la storia e le peculiarità dei territori costituiscono un patrimonio indispensabile per l'arricchimento dell'offerta dei servizi

2. Nella realizzazione delle proprie attività e servizi sopra l'Azienda valorizza l'apporto dell'associazionismo e del volontariato locali.

Art. 3

Principi delle attività educative e formative

1. L'azienda nasce dalla precedente esperienza dell'Associazione Progettinanza e del Coordinamento pedagogico territoriale, di cui acquisisce e fa propri i principi fondanti:

- a) l'immagine di bambina e bambino competente, costruttore delle proprie competenze e capace di costruire relazioni significative;
- b) la centralità dei diritti dei bambini, e dunque l'educazione come percorso di promozione delle potenzialità della persona;
- c) il riconoscimento dell'interdipendenza dei diritti dei bambini con quelli di insegnanti/educatori e genitori;
- d) la trasparenza delle esperienze educative e la condivisione con i genitori in un'ottica generale di partecipazione delle famiglie, valorizzando anche processi quali l'osservazione, la documentazione e la progettazione;
- e) la formazione e l'auto-formazione del personale come valore ed investimento sulle competenze personali e il lavoro d'equipe;
- f) la pedagogica centrata sulle relazioni, sull'ascolto e sul valore delle differenze;
- g) il valore delle esperienze plurime, della molteplicità dei linguaggi infantili e della trasversalità dei saperi.

Art. 4

Principi delle attività sociali

In discussione presso la Giunta dell'Unione

Art. 5

Oggetto dell'attività aziendale

1. L'Azienda ha per oggetto la gestione di servizi educativi e sociali, e pertanto ha facoltà di svolgere le segue attività:

1. il servizio di gestione di asili nido, di scuole per l'infanzia e dei servizi complementari;
2. servizi finalizzati alla garanzia del diritto allo studio e all'accesso alla scuola quali, ad esempio, i servizi di mensa, trasporto scolastico, doposcuola, ecc.;
3. ricerca, documentazione, valutazione e promozione in ambito educativo, socio-assistenziale e formativo;
4. attività di coordinamento pedagogico, di consulenza psicologica, di progettazione educativa e sociale;
5. attività di psicoterapia, musicoterapia e logoterapia;
6. servizi e attività per la rimozione degli ostacoli posti dalla disabilità e dal disagio alla piena partecipazione alle attività educative e del tempo libero;
7. gestione delle relazioni con le Istituzioni scolastiche statali e paritarie;
8. servizi socio-assistenziali rivolti ad ogni fascia di popolazione ed età, anche di natura residenziale e semiresidenziale, comprese le relazioni con istituzioni e enti pubblici e privati;
9. prestazioni socio-sanitarie , di assistenza pubblica e di assistenza sociale;
10. servizi di mediazione familiare;
11. servizi di mediazione sociale;
12. attività e servizi di integrazione;
13. attività e servizi di promozione delle pari opportunità;
14. servizi formativi;
15. ogni altra attività, anche a carattere commerciale, complementare a quelle sopra indicate e quelle comunque rientranti nella finalità generali dell'Azienda, comprese tutte le attività di cui al punto 27-ter dell'art. 10 del DPR 633/1972.

2. L'Azienda può svolgere in misura non prevalente, previo assenso dell'Unione, ogni attività affidata da altri enti pubblici o privati, purché rientranti nelle suo oggetto, oltre alle attività affidate dall'Unione sulla base di accordi con altri enti non facenti parte dell'Unione stessa.

Art. 6

Attività strumentali

1. L'Azienda può compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali; in tale attività e prestazioni di garanzia l'Azienda impegna esclusivamente se stessa, senza alcun coinvolgimento dell'Unione.
2. La partecipazione o costituzione di società da parte dell'Azienda per il raggiungimento dei propri fini o la realizzazioni delle proprie attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Unione, che ne determina contestualmente indirizzi e vincoli.

Art. 7

Competenze dell'Unione

1. All'Unione compete la formulazione degli indirizzi per l'attività dell'Azienda, la definizione dei vincoli finanziari e l'attività di vigilanza e controllo. Tali competenze si esprimono, ai sensi del comma 8 dell'art. 114 del TUEL, attraverso l'approvazione degli strumenti programmatici dell'Azienda che l'Unione adotterà secondo, attribuzioni, modi e tempi indicati nel presente statuto. Tali strumenti sono: il piano-programma comprensivo del contratto di servizio che regoli i rapporti tra l'Unione e l'Azienda, i bilanci di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e il conto consuntivo. E' riservata al Consiglio dell'Unione la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'Azienda. In sede di prima applicazione, i documenti di cui sopra saranno approvati dall'Unione successivamente alla costituzione dell'azienda.
2. Rientra nella competenza dell'Unione, inoltre, l'approvazione dei regolamenti contenenti le norme di organizzazione e di accesso relativi ai servizi affidati all'Azienda. **Fino alla adozione dei nuovi regolamenti, si applicano ai singoli servizi le normative comunali in vigore.**
3. In occasione dell'approvazione dei predetti documenti, il Presidente e il direttore dell'Azienda illustrano l'andamento dell'attività dell'Azienda evidenziando in particolare gli obiettivi raggiunti, i programmi futuri e le eventuali criticità emerse. I consiglieri dell'Unione sono informati con congruo anticipo della seduta di Consiglio dedicata all'Azienda, affinché entro il termine di 5 giorni possano formulare per iscritto richieste di chiarimenti o di informazioni cui verrà data risposta nel corso della seduta.
4. La vigilanza sulle attività aziendali è svolta dall'Unione attraverso i propri organi e uffici. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'Azienda degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione e degli obblighi fissati nel contratto di servizio.
5. Qualora, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Unione accerti irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiama formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, salvo del caso provvedere ai sensi dei successivi art. 10, comma 4, ed art. 15, comma 3 e 4.

6. In quanto organo strumentale dell'Unione, i consiglieri dell'Unione possono esercitare nei confronti dell'Azienda gli stessi diritti di accesso e di informazione di cui all'art. 43, comma 2, del TUEL.

7. I regolamenti definiscono norme generali di funzionamento, mentre la loro coniugazione operativa, organizzativa e pedagogica è definita nei contratto di servizio.

Art. 8

Durata

L'Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio dell'Unione.

TITOLO SECONDO

ORGANI

Art. 9

Organi

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) - Il Consiglio di amministrazione;
- b) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) - Il Direttore Generale
- d) - L'Organo di Revisione.

CAPO PRIMO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art 10

Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente dell'Unione su proposta della Giunta.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, ma non ricoprire, presso i Comuni dell'Unione, le cariche di Consigliere Comunale, Assessore o Revisore dei Conti. Non possono inoltre esser eletti i dipendenti del Comune e di altre aziende comunali e coloro i quali rivestono la carica di Consigliere Provinciale o Regionale e/o che non posseggono i requisiti per esser eletti alle suddette cariche, coloro che sono in lite con l'Azienda o con l'Unione, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse a quelle esercitate dall'Azienda.

4. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi dell'Unione, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Unione o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio dell'Unione, salvo del caso esercitare l'azione di responsabilità di cui all'art. 15.

Art. 11

Durata, revoca, cessazione e sostituzioni

1. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni, fatta salvo quanto previsto ai commi successivi.

2. Il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in ogni tempo dal Presidente dell'Unione su proposta della Giunta.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 10, comma 3, possono essere dichiarati decaduti dal Presidente dell'Unione anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati con le modalità di cui all'articolo precedente. I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo residuo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

5. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento dei nuovi amministratori, che avviene entro dieci giorni dalla loro nomina, mediante seduta appositamente convocata.

6. Le dimissioni dei consiglieri sono efficaci dal decimo giorno successivo al loro documentato ricevimento da parte dell'Azienda, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata. Delle dimissioni viene immediatamente informato il Presidente dell'Unione che provvede alla nomina ai sensi del precedente art. 10.

7. Nel caso il numero di membri dimissionari sia tale da non consentire il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, le relative competenze, comprese eventualmente quelle del presidente, sono assunte dal Direttore fino alla reintegrazione del Consiglio.

Art. 12

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta e sottopone all'Unione, che li approva mediante i propri organi competenti, i seguenti atti fondamentali:

- a) il piano-programma;
- b) il contratto di servizio che disciplina i rapporti fra l'Unione e l'Azienda;
- c) i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;
- d) il bilancio di esercizio o il bilancio consuntivo.

2. Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
- b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e le linee per la determinazione della dotazione organica;
- c) il recepimento nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi aziendali interni;
- d) l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
- e) l'autorizzazione al Direttore a resistere o a proporre azione legale;
- f) l'assunzione di mutui;
- g) le linee guida per la determinazione delle tariffe per servizi non disciplinati dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione;
- h) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto;
- i) la nomina e la revoca del Direttore;
- j) l'approvazione dei progetti di opere edilizie;
- k) l'adozione degli altri atti ad esso attribuiti dal presente statuto.

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore

Art. 13

Funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce negli Uffici dell'Azienda od in altro luogo indicato nella convocazione.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno un Consigliere, o del Direttore. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati ai Consiglieri a mezzo postale, messaggio di posta elettronica o fax, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. Nella prima seduta, vengono definite per ciascun consigliere le modalità semplificate per l'inoltro delle convocazioni.
4. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.
5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Direttore e all'Organo di revisione se invitato.
6. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri e il direttore.
7. Il Direttore interviene con parere consultivo, che viene verbalizzato, così come sono verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di amministrazione.
8. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quanto altro ritenuto utile.
9. Ciascun Consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.
10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche salvo diversamente stabilito dal Presidente
11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche per estratto mediante pubblicazione al sito dell'Azienda.

Art. 14

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due membri e delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.
3. Ove il Consiglio non sia in grado di deliberare si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6.

4. I verbali del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Direttore, o da un dipendente suo incaricato con funzioni di Segretario. Qualora il Direttore e il Segretario non partecipino alla seduta od a parte di essa, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.

5. I verbali, sottoscritti dal Presidente e da colui che ha esercitato le funzioni di segretario, riportano la sintesi della discussione, fatta salva la facoltà di ciascun componente di richiedere l'allegazione di documenti o dichiarazioni, sono raccolti in apposito registro. Dei verbali delle deliberazioni, non soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia senza espressa autorizzazione del Direttore.

Art. 15

Responsabilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Azienda e dell'Unione dei danni che esse, in ragione della inosservanza di tale diligenza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale o debbano risarcire a terzi.

2. La responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, manifesti nel corso delle adunanze il proprio dissenso chiedendone la iscrizione nel verbale di seduta.

3. Ove il Consiglio di amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, il presidente dell'Unione sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, il Presidente dell'Unione incarica il Direttore a provvedere alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.

4. In tal caso il Presidente dell'Unione scioglie anticipatamente, ai sensi dell'art. 10 comma 4, il Consiglio di Amministrazione e contestualmente avvia le procedure di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

CAPO SECONDO

IL PRESIDENTE

Art. 16

Nomina e competenze

1. Il Presidente é nominato ai sensi del precedente art. 10.
2. Il Presidente ha la Rappresentanza istituzionale dell'Azienda nei confronti dell'Unione e delle altre pubbliche amministrazioni locali e statali, oltre che nei confronti di organismi o soggetti privati.
3. Compete al Presidente:
 1. firmare la corrispondenza e gli atti del Consiglio, la comunicazione di vari atti o fatti inerenti il Consiglio ad altri organi e autorità, l'esecuzione degli incarichi affidatigli dal Consiglio;
 2. vigilare sull'andamento generale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 3. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
 4. riferire periodicamente alla Giunta e al Consiglio dell'Unione sull'andamento della gestione aziendale e sullo stato di attuazione dei programmi;
 5. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro trenta giorni, pena la decadenza ex nunc dell'atto;
4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci il consigliere da lui espressamente delegato; in assenza di designazione le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente é coadiuvato dal Direttore nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.

CAPO TERZO

IL DIRETTORE

Art. 17

Nomina e status

1. Il Direttore é nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di una valutazione anche curricolare da cui risultino percorsi formativi e professionali adeguati alle mansioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

2. Al Direttore compete il trattamento economico e giuridico previsto per figure analoghe dal contratto di lavoro collettivo cui aderisce l'Azienda che può essere integrato, con provvedimento motivato dal Consiglio di amministrazione, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il Direttore è assunto con rapporto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nomina.

3. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda stessa senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 18

Competenze

1. Compete al Direttore la legale rappresentanza dell'ente e la direzione dell'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Azienda e, in particolare:

- eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione che non siano riservate al Presidente;
- formulare proposte al Consiglio di amministrazione;
- sottoporre al Consiglio di amministrazione le proposte degli atti di sua competenza, ivi compresa la determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi non disciplinati dalla Giunta o dal Consiglio dell'Unione;
- dirigere l'andamento gestionale dei servizi erogati dall'Azienda,
- dirigere il personale dell'Azienda, anche mediante atti di indirizzo e normativi a rilevanza interna;
- adottare i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal contratto di lavoro;
- presiedere la delegazione trattante aziendale in sede di relazioni sindacali;

- adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati nel vigente piano-programma provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati;
- adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto, provvedimenti dell'Azienda ad efficacia esterna che il presente statuto non attribuisca al Consiglio di amministrazione o al suo Presidente;
- provvedere a tutte le opere, spese e pagamenti, agli appalti e a quanto occorra per il funzionamento e l'organizzazione dell'Azienda;
- presiedere le gare di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e quelle di concorso, nonché stipulare i contratti e convenzioni;
- provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia;
- rappresentare l'Azienda in giudizio a seguito dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- esercitare, ai sensi e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti dell'Azienda, le altre funzioni proprie degli incaricati di funzioni dirigenziali che non risultino incompatibili con quelle assegnate agli altri organi dell'Azienda dal presente statuto.

CAPO QUARTO

L'ORGANO DI REVISIONE

Art. 19

Nomina e competenze

1. Il Presidente dell'Unione su proposta della Giunta nomina l'Organo di Revisione in relazione alle norme di legge, costituito da un revisore unico iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs. 27/01/1992 n. 88. L'organo di Revisione svolge le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale funzione.

2. L'Organo di Revisione dura in carica per tre anni e, comunque, fino alla ricostituzione dello stesso. Non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. È tuttavia possibile una anticipata cessazione dalla carica oltre che per morte o dimissioni e per il verificarsi di una delle ipotesi di incompatibilità previste dal comma successivo, anche per decadenza dall'ufficio in caso di prolungata e ingiustificata inattività. La decadenza, adeguatamente motivata, è dichiarata dal sindaco, anche su segnalazione del Consiglio di Amministrazione, dei suoi membri o del direttore.

3. Non possono, in ogni caso, essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della L. 19.3.1990 n. 55 nonché i Consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli Amministratori aziendali entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabiliti rapporti commerciali o coloro che hanno con l'azienda stessa liti pendenti .

4. L'Organo di revisione può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle proprie osservazioni o rilievi. Deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

5. L'Organo di Revisione esplica il controllo interno sulla gestione dell'Azienda Speciale, ed, in particolare:

- vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto;
- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
- esamina i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali ed esprime un proprio parere sugli stessi;
- accerta ogni trimestre la consistenza di cassa;
- All'Organo di Revisione viene corrisposta una indennità, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti, determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- Per quanto non richiamato all'Organo di Revisione si applicano le norme di cui agli articoli 52,53,54 e 55 del D.P.R. 902/96.

CAPO QUINTO

ALTRI ORGANI

Art. 20

Il Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è un organismo consultivo e partecipativo, che si riunisce in composizione diversificata in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle singole sedute; il Comitato è pertanto composto:

- a) dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dai sindaci, o loro delegati, dei comuni membri dell'Unione.

E' onere degli enti aventi diritto, provvedere alle eventuali deleghe e darne tempestiva informazione all'associazione.

2. Il Comitato può invitare a partecipare ai propri lavori, per materie di particolare rilievo, un rappresentante dei lavoratori e un rappresentante delle famiglie utenti dei servizi, individuati con le modalità che verranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato è convocato dal direttore, anche a seguito di richiesta del presidente o di almeno tre componenti; la sua attività non necessita di numero legale. Ai lavori partecipano di norma il direttore e il dirigente dell'area di competenza, oltre a eventuali ulteriori soggetti su invito del presidente.

4. Il Comitato vigila sull'attività dell'Azienda, formula proposte e pareri per progetti e attività, promuove la partecipazione dei lavoratori e delle utenti e svolge ogni altro compito di ricerca e approfondimento di cui venga incaricato dal Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta dell'Unione.

5. Per giustificati motivi, il Comitato può riunirsi anche con la sola presenza dei rappresentanti delle amministrazioni.

Art. 20/bis

Consulta degli operatori e consulta dei genitori

1. La consulta degli operatori e la consulta dei genitori sono organismi consultivi e partecipativi, che si riuniscono in composizione diversificata in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle singole sedute. Sono composti da:

- a) dal presidente dell'Azienda;
- b) da un rappresentante dei lavoratori;
- c) da un rappresentante dei genitori per ogni nido e ogni scuola gestite dall'Azienda.

E' onere dei differenti gruppi di lavoro e dei differenti consigli dei nidi e delle scuole, provvedere alle eventuali deleghe e darne tempestiva informazione all'associazione.

2. La consulta elegge al proprio interno un portavoce.

3. La consulta è convocato dal direttore, anche a seguito di richiesta del portavoce o di almeno tre componenti; la sua attività non necessita di numero legale. Ai lavori partecipano di norma il direttore e il dirigente dell'area di competenza, oltre a eventuali ulteriori soggetti su invito del presidente.

4. La consulta formula proposte e pareri per progetti e attività e promuove la partecipazione dei lavoratori e dei genitori.

Art. 21

Il Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è un organismo di coordinamento tra l'Azienda e le strutture tecniche dell'Unione e dei comuni membri, che si riunisce in composizione diversificata in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle singole sedute.
2. Il Comitato è composto dai competenti responsabili dei servi dell'Unione e dei Comuni membri, dal direttore generale dell'azienda e dal dirigente dell'area di competenza.
3. Il Comitato ha compiti di coordinamento e di approfondimento istruttorio in merito agli atti e alle attività dell'Azienda; formula proposte di progetti e nuove attività.

CAPO SESTO

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 22

Trattamento economico

- 1. Il Consiglio dell'Unione Amministrazione può determinare per il presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo in sede di approvazione dei documenti di cui all'art. 7.**
2. Al Presidente e ai consiglieri da esso autorizzati che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
3. I suddetti emolumenti e rimborsi sono a carico del bilancio aziendale.
4. L'Azienda provvede ad assicurare il Presidente, i componenti del Comitato di Amministrazione ed il Direttore contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
5. Ai membri del Comitato di indirizzo e del Comitato tecnico non compete alcun emolumento. I dipendenti degli enti partecipano ai lavori del Comitato tecnico all'interno del proprio ordinario orario di lavoro.

TITOLO TERZO

ORGANIZZAZIONE

Art. 23

Funzione organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le mansioni dei loro responsabili.
2. A tale scopo il Consiglio di amministrazione adotta gli opportuni regolamenti interni, in particolare per definire:
 - a. l'organizzazione dell'Azienda e il sistema delle responsabilità;
 - b. le modalità di reclutamento del personale;
 - c. il sistema di contabilità;
 - d. ogni altro aspetto che richieda un indirizzo generale di comportamento, fatte salve le competenze del direttore in materia di gestione del personale.

Art. 24

Personale

1. Ai dipendenti dell'Azienda si applica il trattamento economico e giuridico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale individuato dal Consiglio di Amministrazione e l'eventuale contratto collettivo aziendale.
2. L'Azienda applica tutti gli istituti in materia di lavoro dipendente e autonomo previsti dalla vigente normativa in base a criteri di efficacia, efficienza e partecipazione nel rispetto dei diritti dei lavoratori.
3. L'azienda può esercitare le proprie funzioni anche con personale comandato dall'Unione o da altri enti pubblici e privati con rapporti regolati mediante appositi protocolli, fatta salva la legislazione vigente in materia.
4. I criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione del personale e le modalità di selezione sono determinati con regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge, tenuto conto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, professionalità e pari opportunità.
5. La selezione e ogni ulteriore atto gestionale del personale rientrano tra le competenze del Direttore dell'Azienda.

Art. 25

Poteri di delega

1. Ferma restando la responsabilità complessiva della gestione aziendale in capo al direttore generale, questi, nell'ambito del quadro organizzativo disposto dal Consiglio di Amministrazione, può delegare a dipendenti dell'Azienda con ruoli dirigenti la direzione di articolazioni aziendali anche con rilevanza esterna, nelle forme che ne garantiscano l'opponibilità ai terzi.
2. L'atto di delega che contiene la precisa indicazione delle funzioni aziendali di cui viene delegata la direzione, è comunicata al Consiglio di amministrazione che ne prende atto.

Art. 26

Trasparenza

1. L'Azienda garantisce la trasparenza della propria azione e individua nel sito internet lo strumento più funzionale per dare attuazione a questo obiettivo.
2. Nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui al d.lgs. 196/2003, sul sito vengono pubblicati i seguenti documenti:
 - a) i bilanci preventivi e consuntivi dell'azienda, carte dei servizi, riparto dei costi e delle entrate per servizio;
 - b) il curriculum dei membri del Consiglio di Amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti e dei consulenti dell'Azienda, nonché il rispettivo trattamento economico;
 - c) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) gli atti normativi interni dell'Azienda, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al precedente art. 23;
 - e) le informazione relative all'effettuazione delle procedure selettive, secondo quanto disposto dal relativo regolamento.

A tale scopo gli amministratori, i dirigenti, i consulenti e il personale interessato rilasciano, al momento dell'incarico o dell'assunzione, apposita autorizzazione.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO, CONTABILITA' E GESTIONE

Art. 27

Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili e mobili e i fondi liquidi assegnati in dotazione dall'Unione all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili o mobili acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.
2. I beni conferiti sono valutati a norma di legge sulla base di una perizia e secondo la prassi più cautelativa. Quelli conferiti in proprietà sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Azienda e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.
3. Il Direttore é consegnatario dei beni dell'Unione o dei Comuni assegnati o conferiti in uso o concessione all'Azienda.

Art. 28

Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento degli investimenti previsti l'Azienda provvede, nell'ordine:
 - a. con fondi accantonati;
 - b. con altre forme di autofinanziamento;
 - c. con contributi in conto capitale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e di ogni altro organismo internazionale;
 - d. con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
 - e. con l'incremento dei fondi di dotazione conferiti dall'Unione;
 - f. con mutui.

Art. 29

Copertura dei costi sociali

1. Qualora l'Unione, per ragioni di carattere sociale, disponga che l'Azienda effettui servizi o svolga attività senza il completo recupero dei relativi costi, assume a proprio carico i relativi oneri e trasferisce all'Azienda le risorse necessarie. Il contratto di servizio regola a tal fine i

reciproci rapporti economico-finanziari, le modalità di rendicontazione e di versamento delle risorse riconosciute all'Azienda.

Art. 30

Piano-programma e bilancio pluriennale

1. La programmazione pluriennale delle attività dell'azienda è determinata mediante il piano-programma annuale e il bilancio annuale e pluriennale, approvati dal Consiglio dell'Unione.
2. Il Piano-programma contiene le linee generali di sviluppo e funzionamento dell'azienda, con particolare riguardo a:
 1. tipologia dei servizi erogati;
 2. standard di qualità,
 3. politiche tariffarie,
 4. modelli organizzativi e gestionali,
 5. politiche del personale,
 6. relazioni esterne,
 7. modelli di controllo.
3. Il bilancio pluriennale di previsione individua le risorse finanziarie coerenti con la realizzazione degli obiettivi e delle attività indicati nel piano-programma.

Art. 31

Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio coincide con l'anno finanziario. Il bilancio annuale, approvato dal Consiglio dell'Unione, individua i budget di spesa e di entrata.
2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in conformità al regolamento di cui all'art. 23, adottato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso entro il 30 settembre unitamente al Piano-programma ed al bilancio di previsione triennale al Consiglio dell'Unione che lo approva. In via d'urgenza, la Giunta dell'Unione può approvare variazioni al bilancio annuale e pluriennale con le stesse modalità e limiti previsti le variazioni di urgenza del bilancio dell'Unione.
3. Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto dei ricavi e dei trasferimenti.
4. Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, l'Azienda propone le conseguenti variazioni, indicando, in apposito documento, le cause della sopravvenuta situazione ed i

provvedimenti programmati od adottati in conseguenza. Nel medesimo documento l'Azienda indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se ne viene richiesto il ripiano a carico del bilancio dell'Unione.

5. In nessun caso l'attività corrente dell'Azienda può essere finanziata mediante indebitamento.

6. Il regolamento di cui all'art. 23 individua la documentazione che deve essere allegata al bilancio di previsione annuale.

Art. 32

Contratto di servizio

1. Tra l'Unione e l'Azienda vengono stipulati contratti di servizio mediante i quali dare attuazione operativa al Piano programma di cui all'art. 24. Ciascun contratto di servizio è predisposto e sottoscritto dal Direttore nel rispetto dei vincoli di programmazione e bilancio, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Per l'Unione il contratto di servizio è sottoscritto dal responsabile indicato nella deliberazione della Giunta dell'Unione di approvazione del relativo schema.

2. Nel contratto di servizio vengono definiti:

- ◆ la natura, dimensioni e caratteristiche dei servizi gestiti dall'Unione;
- ◆ i costi complessivi del servizio prodotto, la quota derivante dalle tariffe versate dagli utenti e la quota a carico delle singole amministrazioni comunali;
- ◆ le modalità e i tempi di versamento delle quote a carico dei comuni; il contratto di servizio deve prevedere l'obbligatorietà di applicazione di interessi di mora nel caso di ritardo pagamento da parte degli enti nella misura prevista dal d.lgs. _____;
- ◆ le modalità di controllo e verifica della qualità dei servizi;
- ◆ l'utilizzo da parte dell'Unione e dell'Azienda di beni immobili e mobili di proprietà dei comuni; il contratto di servizio potrà avere efficacia di comodato d'uso;
- ◆ la predisposizione di una contabilità economica distinta per ciascun servizio affidato, raggruppata per comune.
- ◆ Le modalità organizzative del servizio, le quali saranno inserite in un piano organizzativo, nel quale le componenti del contratto di servizio saranno sostanziate e dettagliate.

Art. 33

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa nonché, se del caso, degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, e viene redatto, in conformità alla normativa in vigore.
2. La ripartizione di eventuali utili e perdite avviene, in base agli esiti della contabilità analitica, con imputazione all'ente i cui servizi li hanno generati.
3. Le eventuali perdite di esercizio di altra natura saranno ripianate mediante ricorso al fondo di riserva; qualora esso risultasse inadeguato, l'Unione adotterà i provvedimenti necessari, comprese le eventuali azioni di responsabilità. L'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle necessità di ripiano e delle motivazioni che l'hanno determinata. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dal Consiglio dell'Unione, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
4. L'eventuale utile di esercizio derivante da attività diverse da quelle di cui all'art. 2, dovrà essere destinato nell'ordine:
 - a) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva legale;
 - b) alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti, se costituito;
 - c) al fondo per lo sviluppo degli investimenti aziendali secondo l'entità prevista dal piano-programma di misura straordinaria;
 - d) l'eventuale eccedenza dovrà essere versata al fondo di riserva straordinaria.

Art. 34

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto al presente titolo dispone il regolamento di contabilità di cui al precedente art. 23, comma 2, lett. c).

TITOLO QUINTO

NORME FINALI

Art. 35

Liquidazione dell'Azienda

1. La delibera di revoca di taluno o di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda, adeguatamente motivata, é adottata dal Consiglio dell'Unione.
2. La delibera é inviata dal Sindaco al Consiglio di amministrazione con invito alla presentazione del rendiconto della gestione fino alla data di consegna dei servizi in questione.
3. Nella fase di transizione ad altra forma di gestione di un servizio non si possono intraprendere operazioni, contrarre obbligazioni ed alienare beni stabili salvo che ciò non rientri nell'ordinaria amministrazione o che risulti indispensabile per la salvaguardia economico-patrimoniale degli interesse dell'Azienda.
4. La revoca di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda ne determina la liquidazione.

Art. 36

Decorrenza e rinvii

1. Il presente statuto entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consigliare di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alla normativa generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di ente strumentale del Unione che riveste l'Azienda speciale, alla necessità di raccordo con i sistemi di contabilità a cui sono tenuti gli enti locali ed alla natura di ente equiparato all'ente pubblico economico che assume l'Azienda medesima.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal **11/11/2010** per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE
F.to Elena Gamberini

Li, **11/11/2010**

La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in data odierna contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal **11/11/2010** ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE
F.to Elena Gamberini

Li, **11/11/2010**

La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in data _____ è divenuta esecutiva:

- non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
- per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del _____ divenuto esecutivo il _____ ovvero dichiarato immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE

Li,

La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:

- revocata
- integrata
- modificata

con deliberazione n. _____ del _____ divenuta esecutiva il _____ ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma, ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE

Li,

E' copia conforme all'originale, in atti.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE
F.to Elena Gamberini

Li, **11/11/2010**
